



# COMUNE DI ERICE



## SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Viale Crocci, 1 Rigaletta Milo – 91100 Erice (Tp) 0923 502267 e-mail: suap@comune.eric.it – <http://www.comune.eric.it>

### COMMERCIO SU AREE IN CONCESSIONE UTILIZZATE QUOTIDIANAMENTE DAGLI STESSI SOGGETTI PER ALMENO CINQUE GIORNI A SETTIMANA. (AREE DI TIPO A - art. 1, comma 2 lett. a) L.R. 18/95.

#### **REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 40 DEL 09/08/2007**

*(TESTO AGGIORNATO A SEGUITO DELLA DELIBERA DI C.C. N. 45 DEL 22/03/2012)*

<b>REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 40 DEL 09/08/2007</b> .....	1
Art. 1 Definizione e ambito di applicazione .....	2
Art. 2 Modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche di tipologia “A” ed individuazione delle aree .....	2
Art. 3 Procedura e requisiti per il rilascio dell’autorizzazione .....	2
Art. 4 Rilascio del provvedimento relativo alla concessione del suolo pubblico .....	3
Art. 5 Silenzio – assenso .....	3
Art. 6 Decadenza e Revoca dell’autorizzazione .....	3
Art. 7 Durata della concessione del posteggio .....	4
Art. 8 Subingresso e cessione dell’autorizzazione .....	4
Art. 9 Rilascio delle autorizzazioni stagionali e temporanee .....	4
Art. 10 Dimensione dei posteggi e caratteristiche dei banchi di vendita .....	4
Art. 11 Decadenza .....	6
Art. 12 Obblighi dell'operatore Commerciale .....	6



## **Art. 1**

### **Definizione e ambito di applicazione**

Il presente regolamento disciplina, in via transitoria, il commercio su aree pubbliche del Comune, secondo i principi stabiliti dalle leggi regionale n. 18 dell'1 marzo 1995, n. 2 dell'8 gennaio 1996 e n. 28 del 22 dicembre 1999 ( **mercato giornaliero di tipologia "A"**), il quale è da intendersi ad uso quotidiano per tutta la settimana l'utilizzo della superficie concessa per almeno cinque giorni la settimana;

Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al minuto e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o no, scoperte o coperte.

Per «aree pubbliche» si intendono strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

Per «posteggio» si intende la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione al titolare dell'attività.

## **Art. 2**

### **Modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche di tipologia "A" ed individuazione delle aree**

L'attività del commercio su aree pubbliche per le tipologie A è subordinata all'autorizzazione del Comune.

Le aree per l'esercizio del commercio di cui all'art. 1, sono individuate nelle allegate planimetrie, contrassegnate da A.1 ad A.11 e riportanti l'ampiezza complessiva espressa in mq..

Tale individuazione potrà essere oggetto di revisione da parte del C.C sulla base di idonea istruttoria dell'ufficio S.U.A.P. in rapporto alla peculiarità del territorio e alle mutate esigenze dell'utenza sulla base delle caratteristiche economiche del territorio e della presumibile capacità.

La concessione del suolo pubblico per la tipologia A, può essere rilasciata solo se la vendita avviene in appositi chioschi o banconi da realizzarsi secondo le prescrizioni definite dall'Amministrazione comunale.

## **Art. 3**

### **Procedura e requisiti per il rilascio dell'autorizzazione**

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata, ai sensi del D.P.R. 245/2000 relativo all'autocertificazione, al Funzionario Responsabile spedita obbligatoriamente a mezzo raccomandata, unitamente alla copia di un documento di identità del richiedente (comma 11, art. 3 della L. n. 127/97, recepita con L. R. n. 23 del 07/09/1998). Non è ammessa la presentazione a mano della domanda.

Nella domanda il richiedente deve dichiarare:

- a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e/o partita I.V.A. ed eventuale recapito telefonico;
- b) il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98;
- c) il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 della L. R. n. 28/99 (solo per il settore alimentare);

- d) la tipologia ed i settori merceologici per i quali intende svolgere la propria attività;
- e) l'eventuale preferenza del posteggio che intende occupare, individuato nelle planimetrie di cui all'art. 2.

L'autorizzazione viene rilasciata a persone fisiche o società di persone regolarmente costituite.

Le domande di rilascio di autorizzazione sono esaminate secondo le disposizioni contenute nell'art. 5, commi 2 e 3 della L.R. 18/95 e successive modifiche ed integrazioni.

L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) della L. R. 18/95 non può essere negata quando il posteggio per il quale è stata presentata la domanda sia disponibile.

#### **Art. 4**

### **Rilascio del provvedimento relativo alla concessione del suolo pubblico**

Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche che comporti, anche temporaneamente, l'occupazione di spazi, dovrà essere rilasciato, dall'ufficio competente, un provvedimento contenente le prescrizioni relative a tutti gli oneri ed adempimenti a cui è obbligato il concessionario. Nel provvedimento sarà indicato un termine massimo per l'adeguamento alle prescrizioni date.

#### **Art. 5**

### **Silenzio - assenso**

Il termine massimo per la definizione delle istanze di autorizzazione è, ai sensi dell'art. 5, comma 3°, della L. R. 18/95, di novanta giorni.

Trascorso detto termine, in caso di silenzio dell'Amministrazione, le istanze si intendono accolte solo a condizione che sia disponibile il posteggio richiesto nella domanda secondo quanto disposto dalla L.R. 18/95 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 6**

### **Decadenza e Revoca dell'autorizzazione**

La decadenza e la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche é disposta dal Funzionario competente al rilascio delle autorizzazioni.

- Si decade dall'autorizzazione, avente validità pluriennale, nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data del rilascio, salvo proroga nei casi di comprovata necessità;
- L'autorizzazione è revocata:
  1. nel caso di decadenza della concessione del posteggio;
  2. in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

L'amministrazione ha la facoltà di revocare la concessione, con preavviso di gg.15, per motivi di pubblico interesse ovvero nel caso si renda necessario rimuovere il manufatto per motivi igienico- sanitari, di viabilità o di sicurezza.

Al concessionario non sarà dovuta alcuna indennità, salvo il rimborso della quota di canone già versata afferente al periodo di mancata occupazione.

E' altresì prevista la revoca nei casi di morosità perdurante oltre tre mesi dalla scadenza del canone.

## **Art. 7**

### **Durata della concessione del posteggio**

La durata della concessione del posteggio è fissata in anni 10 (dieci) a decorrere dalla data di rilascio ed è valida soltanto per le ore ed i giorni di svolgimento del mercato, salvo diversa e specifica convenzione. La concessione può essere rinnovata.

## **Art. 8**

### **Subingresso e cessione dell'autorizzazione**

Per il subingresso si applicano le stesse norme del commercio fisso nonché quanto disposto dall'art. 16 della L. R. 18/95 e dall'art. 29, comma 3, della L. R. 28/99.

## **Art. 9**

### **Rilascio delle autorizzazioni stagionali e temporanee**

Le autorizzazioni stagionali e temporanee sono disciplinate dalle stesse norme previste per le autorizzazioni a tempo pluriennale. Sono considerate autorizzazioni stagionali quelle di durata non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni. Sono invece considerate autorizzazioni temporanee quelle concesse in occasione di fiere, feste, sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, di durata non superiore a 59 giorni.

Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate:

- in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure, di attività commerciali di specifica tipologia merceologica, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
- quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche o di specifici settori merceologici, anche in occasione di mercati straordinari.

Il rilascio delle autorizzazioni temporanee può essere limitato anche in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, purché l'esercizio delle attività possa essere compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.

Il numero dei posteggi e più in generale degli spazi da destinare all'esercizio delle attività, così come i prodotti merceologici ammessi ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti di volta in volta dal Funzionario Responsabile compatibilmente con le esigenze di viabilità ed ogni altro interesse pubblico.

## **Art. 10**

### **Dimensione dei posteggi e caratteristiche dei banchi di vendita**

Sono individuati, nell'ambito del territorio comunale, al di fuori delle aree mercatali appositamente definite e costituite, ~~N. 23~~ **N. 17** posteggi da concedere ad operatori commerciali in possesso dei requisiti previsti di legge per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipologia "A", nei luoghi e per le dimensioni massime sotto indicate e risultanti dalle allegate planimetrie contrassegnate da A.1 a A.11

Stallo n..	TAV.	Ubicazione del posteggio	Dimensioni Mq.
1	A.1	Via Conte A. Pepoli	24.00 <sup>2</sup>
<del>2</del>	<del>A.2</del>	<del>Porta Spada</del>	<del>24.00</del>
<del>3</del>	<del>A.4</del>	<del>Cimitero Erice Vetta</del>	<del>16.00</del>
4	A.5	Piazza Cesarò	24.00→36.00 <sup>3</sup>
5	A.6	Viale della Provincia	24.00→36.00 <sup>3</sup>
6	A.6	Viale della Provincia <sup>4</sup>	36.00
7	A.6	Viale della Provincia <sup>4</sup>	36.00
8	A.7	Via Madonna di Fatima	24.00→36.00 <sup>3</sup>
9	A.7	Via Madonna di Fatima	24.00→36.00 <sup>3</sup>
10	A.7	Piazza Pagoto	24.00→36.00 <sup>3</sup>
<del>11</del>	<del>A.8</del>	<del>Via Madonna di Fatima — cimitero</del>	<del>24.00</del>
12	A.9	Via Lido di Venere STAGIONALE <sup>5</sup>	24.00→36.00 <sup>3</sup>
13	A.9	Via Lido di Venere STAGIONALE <sup>5</sup>	24.00→36.00 <sup>3</sup>
<del>14</del>	<del>A.9</del>	<del>Via dei Pescatori</del>	<del>24.00</del>
<del>15</del>	<del>A.9</del>	<del>Via Baden Powell</del>	<del>24.00</del>
16	A.10	Lungomare D. Alighieri STAGIONALE	32.00 <sup>6</sup>
17	A.10	Lungomare D. Alighieri STAGIONALE	32.00 <sup>6</sup>
18	A.10	Lungomare D. Alighieri STAGIONALE	32.00 <sup>6</sup>
19	A.10	Lungomare D. Alighieri (spiaggia libera) STAGIONALE	16.00 + 20.00 <sup>7</sup>
20	A.10	Lungomare D. Alighieri (spiaggia libera) STAGIONALE	16.00 + 20.00 <sup>7</sup>
21	A.10	Lungomare D. Alighieri (spiaggia libera) STAGIONALE	16.00 + 20.00 <sup>7</sup>
<del>22</del>	<del>A.11</del>	<del>Piazza Napoli</del>	<del>24.00</del>
<del>23</del>	<del>A.11</del>	<del>Piazza Napoli</del>	<del>24.00</del>
24	A.8	Contrada Pegno <sup>8</sup>	36.00

Note: per i posteggi ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, dovrà essere acquisito, preventivamente, il parere della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Trapani;

<sup>1</sup> In ~~doppio barrato~~ sono indicati n. 7 stalli cassati con la delibera di C.C.43/2012: “di abolire i rimanenti stalli n. 2, 3, 11, 14, 15, 22, 23, in quanto privi di interesse da parte degli operatori”;

<sup>2</sup> Punto 1 delibera di C.C. n. 43/2012: “nel Centro Storico di Erice, mantenere le dimensioni riportate nella precedente delibera approvata”

<sup>3</sup> Punto 1 delibera di C.C. n. 43/2012: “per tutti gli altri stalli, di superficie mq 24,00, su richiesta dell’assegnatario, la dimensione può essere adeguata a quella riportata nel Piano di Programmazione Urbanistica del Settore Commerciale, Norme Tecniche di attuazione, dimensione che comprende anche l’utilizzazione dell’area per eventuali servizi da dare all’utenza fino ad un massimo di m 4,50 x m 8,00”;

<sup>4</sup> Punto 1 delibera di C.C. n. 43/2012: “di accettare la nuova ubicazione per gli stalli n. 6 e 7, scheda n. 6”;

<sup>5</sup> Punto 1 delibera di C.C. n. 43/2012: “di mantenere gli stalli n. 12 e 13 con carattere di stagionalità, scheda n. 9”

<sup>6</sup> Punto 1 delibera di C.C. n. 43/2012: “spostamento, degli stalli n. 16, 17, 18, nell’area destinata attualmente a parcheggio a pagamento, a ridosso del muro di cinta del campo Bianco, come rilevati dalla planimetria allegata, per l’analoga dimensione di mq 32,00”

<sup>7</sup> Punto 1 delibera di C.C. n. 43/2012: “nell’arenile di San Giuliano, mantenere la stessa dimensioni per i chioschi e dare la possibilità di incremento di superficie fino a mq 36,00 (16,00 + 20,00 (4,00 x 5,00)) per servizi inerenti la balneazione (quali docce, bagni, affitto ombrelloni, sdraio, pedalò, varie)”;

<sup>8</sup> Detto stallo è stato introdotto con l’approvazione dell’emendamento n. 1 dal C.C. con delibera n. 13/2012;

Su tali siti gli assegnatari potranno collocare installazioni precarie leggere, in legno ed eventualmente ricoperte in teloni di colore verde o ecru, al servizio del pubblico realizzate mediante strutture e manufatti appoggiati al suolo ed opportunamente ancorati in modo tale da garantirne la stabilità, e dotati di tutti gli impianti strumentali all'esercizio della propria attività. Tali strutture dovranno essere collocate entro lo spazio concesso e secondo le prescrizioni stabilite dai regolamenti comunali per il rilascio delle autorizzazioni. L'interessato dovrà presentare apposito progetto conforme alle norme previste dal regolamento urbanistico. Il commercio di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie che garantiscano la protezione da contaminazione esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla natura e alle loro caratteristiche. E' fatto obbligo del rispetto delle ordinanze ministeriali e dei decreti assessoriali concernenti la caratteristiche dei veicoli utilizzati per il commercio su aree pubbliche.

### **Art. 11 Decadenza**

Si determina la decadenza della concessione:

- . Nel caso di sub-locazione abusiva;
- . Nel caso di mutamento dell'attività di cui alla concessione

### **Art. 12 Obblighi dell'operatore Commerciale**

Gli assegnatari sono tenuti, pena la decadenza e la revoca dell'autorizzazione, a:

- a) Occupare solo l'area a ciascuno concessa per l'esercizio dell'attività di vendita.
- b) Operare nel rispetto della vigente normativa relativa ai mercati e in particolare alle procedure dell'autocontrollo dell'igiene;
- c) Osservare gli orari di inizio e di cessazione di vendita così come determinati per gli esercizi su aree private;
- d) Mantenere puliti i propri banchi, le relative attrezzature e l'area di vendita così come descritte all'art. 10, c. 2 del presente regolamento,
- e) Adempiere al pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico e degli eventuali oneri, dovuti alla Pubblica Amministrazione